

POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società.

In caso di collocamento dell'assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Assicurato può esercitare il diritto di ripensamento sino al 30° giorno successivo alla data di decorrenza dandone comunicazione alla Società, mediante invio di comunicazione all'indirizzo di Sede e Direzione Generale della Società a mezzo lettera Raccomandata A.R. o PEC. In tale caso, la Società provvederà al tempestivo rimborso del Premio eventualmente addebitato, al netto delle imposte. Resta escluso quanto previsto dal presente articolo, nel caso in cui sia già stato denunciato un sinistro.

A parziale deroga dell'art. 1901 Cod. Civ. se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 2 - PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, da comunicare alla Direzione della Società mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così via. La suddetta facoltà è applicabile anche alla Società.

ARTICOLO 3 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società può, mediante invio di lettera raccomandata, recedere dall'assicurazione, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.

ARTICOLO 4 - INFORMAZIONI E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto o durante il corso dello stesso, potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del Codice Civile: art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave, art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave, art. 1898 – Aggravamento del rischio.

La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al Contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fermo restando il diritto di recesso da parte della stessa.

La Società, in caso di diminuzione del rischio, ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, fermo restando il diritto di recesso da parte della stessa.

ARTICOLO 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto (in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata, come previsto all'Articolo 2) e indirizzate alla Direzione della Società o all'Intermediario cui la polizza è assegnata.

ARTICOLO 6 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato, ai sensi del D.lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Pertanto ogni comunicazione inviata dal Contraente al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

ARTICOLO 7 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio.

In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ..

ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito.

Qualora il Contraente possa essere identificato quale "Consumatore", per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.

POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 9 - TASSE ED IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ARTICOLO 10 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti fra la Società e l'Assicurato sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto non precisato - dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE

ARTICOLO 11 - SPESE GARANTITE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, le spese dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Sono coperte le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla società;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato e per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati solo nel caso in cui il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

ARTICOLO 12 - AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

A. VITA PRIVATA

La garanzia riguarda la tutela della Persona Assicurata nell'ambito della propria Vita Privata e di Relazione, nel caso in cui:

1. subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; compresi danni alla persona e alle cose di sua appartenenza;
2. debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un proprio presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da un'apposita Assicurazione di Responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Cod. Civ. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio. Le persone assicurate sono tenute a dichiarare alla Società, al momento della denuncia del caso assicurativo, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia;
3. debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
4. sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 14 - Esclusioni;
5. sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L'Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 14 - Esclusioni;
6. debba presentare opposizione avanti l'Autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 14 - Esclusioni.

Le garanzie previste al punto A), operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 800,00. Tale limite non si applica quando il Contraente viene sottoposto ad un procedimento penale per delitto colposo, per contravvenzione o per delitto doloso.

B. ABITAZIONE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente, nell'ambito della Proprietà, Godimento e Conduzione dell'Abitazione di residenza, nel caso in cui:

1. debba sostenere controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali;
2. debba sostenere controversie contrattuali relative all'immobile;
3. sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 14 - Esclusioni;

POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

4. sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga proscioltto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato. L'Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 14 - Esclusioni
5. debba presentare opposizione avanti l'Autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 14 – Esclusioni.

Le garanzie previste al punto B), operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 800,00. Tale limite non si applica quando il Contraente viene sottoposto ad un procedimento penale per delitto colposo, per contravvenzione o per delitto doloso.

C. ATTIVITA' PROFESSIONALE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività da dipendente del settore bancario:

1. sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 14 - esclusioni;
2. sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga proscioltto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato. L'Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 14 - Esclusioni;
3. debba sostenere controversie nascenti dal proprio contratto di lavoro sia in qualità di attore che di convenuto; sono comprese le controversie in materia di mobbing.

Le garanzie previste al punto C), operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 800,00. Tale limite non si applica quando il Contraente viene sottoposto ad un procedimento penale per delitto colposo, per contravvenzione o per delitto doloso.

ARTICOLO 13 – PERSONA ASSICURATA

Le garanzie operano a favore del Contraente, iscritto a FABI od ASSONOVA, nell'ambito della propria vita privata e di relazione e in qualità di dipendente del settore bancario, nonché di pensionato o esodato.

ARTICOLO 14 - ESCLUSIONI

Le garanzie sono escluse per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti ad eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo quanto previsto in polizza;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, utilizzo o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- controversie o procedimenti relativi a responsabilità non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie di diritto civile salvo quanto previsto in polizza;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi all'acquisto e alla costruzione di beni immobili.

ARTICOLO 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti di Stati d'Europa;
- nell'ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell'Unione Europea, ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera;
- nell'ipotesi di opposizioni alle sanzioni amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ARTICOLO 16 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, con la seguente eccezione:

- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale come previsto all'art. 12, lett A) punto 3, lett. B) punti 1 e 2 e lett.C) punto 3.

A parziale modifica di quanto riportato nell'ambito dell'attività professionale (copertura di tutela legale prevista all'art.12, lett. C), punto 1 e 2) la garanzia s'intende operante anche per i procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto doloso conseguenti a fatti posti in essere 2(due) anni antecedenti la data di decorrenza della polizza sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.

Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza sia stata operante a favore della Persona Assicurata un'altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni, che

POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatti a lui imputabili.

Inoltre:

- Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
- La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- In caso di vertenze tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PERDITE PECUNIARIE

ARTICOLO 17 – PERDITA OCCUPAZIONE

Qualora a seguito e in diretta conseguenza di una controversia di lavoro regolarmente assunta in garanzia, secondo quanto previsto dall'art 12 lett C) punto 3, la persona assicurata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato venga successivamente licenziata, la Società corrisponderà alla stessa, solo in caso di provata disoccupazione e in proporzione al periodo della stessa, un'indennità, pagabile mensilmente, pari allo stipendio netto precedentemente goduto, fino ad un massimo di sei mensilità con il limite massimo di € 15.000 per ciascun anno assicurativo. L'indennità non è dovuta qualora la persona assicurata non risulti iscritta nelle liste di collocamento o percepisca un'indennità derivante da trattamento di mobilità o di cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria. Qualora la persona assicurata ottenga, a seguito di sentenza o accordo a lei favorevole, il rimborso da parte del datore di lavoro degli stipendi non corrisposti, la società richiederà il rimborso delle indennità erogate.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 18 - DENUNCIA DEL SINISTRO / CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:

- **Denuncia telefonica:** al numero verde **800849090**
- **Denuncia scritta:** la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata alla Società:
 - tramite il sito web www.das.it - Area Clienti, compilando e inviando l'apposito modulo;
 - per posta elettronica utilizzando preferibilmente il modulo di cui sopra debitamente compilato a: sinistri@das.it
 - per posta ordinaria utilizzando preferibilmente il modulo di cui sopra debitamente compilato a:
D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona

trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

ARTICOLO 19 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - FASE STRAGIUDIZIALE

La gestione della fase stragiudiziale, ovvero ogni tentativo di bonaria definizione della controversia prima dell'eventuale azione in giudizio, è riservata esclusivamente alla Società, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa individuati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia;
- in tale fase, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo;
- le spese riferite a eventuali incarichi conferiti a professionisti diversi da quelli segnalati e preventivamente autorizzati dalla Società non saranno rimborsate;
- anche dopo la denuncia, l'Assicurato dovrà far pervenire alla Società tempestivamente copia di ogni ulteriore atto o documento successivamente a lui pervenuto o notizia utile alla gestione del caso assicurativo.

ARTICOLO 20 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - FASE GIUDIZIALE

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- A) **OPZIONE “LIBERA SCELTA DEL LEGALE CON FRANCHIGIA”:** qualora l'Assicurato intenda avvalersi dell'assistenza di un Legale di propria fiducia, dovrà darne comunicazione scritta alla Società prima dell'avvio della fase giudiziale. In tal caso, limitatamente ai

POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

procedimenti in sede civile e con esclusione quindi di quelli in sede penale e nei ricorsi amministrativi, sarà applicata una franchigia assoluta sulle spese di cui all'Art. 11 pari a € 2.000,00.

Il Legale scelto dall'Assicurato dovrà essere residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno;

B) OPZIONE "LEGALI FABI CONVENZIONATI D.A.S. SENZA FRANCHIGIA": qualora l'Assicurato intenda avvalersi dell'assistenza di un Legale indicato dalla Società, il rimborso delle spese di cui all'Art. 11 sarà a totale carico della Società senza applicazione di alcuna franchigia.

L'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato per la gestione della controversia al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei suoi interessi.

Ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società, l'Assicurato potrà scegliere fin dalla fase stragiudiziale un legale di propria fiducia senza applicazione di alcuna franchigia.

ARTICOLO 21 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni, pena la decadenza dal diritto a tutte le prestazioni previste in polizza:

- la Società deve essere immediatamente aggiornata su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo;
- l'Assicurato non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo a definizione della vertenza che comporti oneri a carico della Società, in sede stragiudiziale e giudiziale, senza una preventiva autorizzazione della Società stessa. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società a seguito di verifica dell'effettiva urgenza e congruità dell'operazione.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ARTICOLO 22 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

ARTICOLO 23 – RECUPERO SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

ARTICOLO 24 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

FABI non sarà responsabile nelle ipotesi d'insorgenza di dispute e/o controversie tra l'Assicurato e D.A.S. in merito agli adempimenti previsti dalle condizioni generali di polizza.

Condizioni generali di assicurazione – Mod. CA 2016/Fabi2.VD – Documento aggiornato a gennaio 2016

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione, con sede legale e direzione generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n. 17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959), N. 16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n. 18 "Assistenza" (Provvedimento ISVAP n. 2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I.